



- Alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato de Liechtenstein

Berna, 8 agosto 2019

Direttiva 2019/1: Gestione dei rischi legati alla presenza di residui di clorotalonil nell'acqua potabile

1 Situazione iniziale

Il clorotalonil è una sostanza attiva ammessa dagli anni '70 nei prodotti fitosanitari in qualità di fungicida. Esso è utilizzato nella coltivazione di patate, cereali, verdura, uva e piante ornamentali.

I prodotti di degradazione (metaboliti) possono giungere nelle acque sotterranee e quindi nell'acqua potabile. Per i metaboliti, che possono presentarsi in concentrazioni $> 0.1 \mu\text{g/l}$, deve essere eseguita una valutazione della loro rilevanza, ovvero bisogna chiarire se sono rilevanti o meno dal profilo biologico.

2 Basi legali

L'acqua potabile deve soddisfare i requisiti minimi fissati negli allegati 1–3 (art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico [OPPD; RS 817.022.11]). I valori minimi dei parametri chimici per l'acqua potabile sono invece fissati nell'allegato 2 OPPD. Non deve essere superato il valore massimo di $0.1 \mu\text{g/l}$ per ogni pesticida e per i relativi metaboliti.

Se l'autorità di esecuzione constata che i requisiti legali, valori massimi compresi, non sono adempiuti, emana una contestazione (art. 33 della legge sulle derrate alimentari [LDerr; RS 817.0]) e deve prendere misure adeguate (art. 34 LDerr).

Al fine di coordinare l'esecuzione, la Confederazione può prescrivere ai Cantoni l'adozione di misure volte a uniformarla (art. 42 cpv. 3 lett. b LDerr). L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può, previa consultazione delle autorità di esecuzione, emanare direttive sul coordinamento dell'esecuzione (art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, RS 817.042).

3 Valutazione

Per valutare la rilevanza è importante riferirsi al documento «Rilevanza dei metaboliti dei prodotti fitosanitari nelle acque sotterranee e nell'acqua potabile»¹. Per i metaboliti SYN548581, SYN548008, R611968, SYN507900, R418503 e R417888 non può essere escluso un possibile pericolo per la salute. Sono classificati come rilevanti perché soddisfano i livelli 2 o 3 secondo il documento. Non è escluso che altri metaboliti del clorotalonil possano essere considerati rilevanti, motivo per cui occorre tener sempre conto della versione attuale del documento.

Per i metaboliti rilevanti si applica un valore massimo di 0.1 µg/l secondo l'allegato 2 OPPD. In tutti i casi di un superamento del valore legale fissato per i metaboliti pertinenti del clorotalonil (0.1 µg/l), l'autorità d'esecuzione deve pronunciare una contestazione e prescrivere le misure necessarie per ripristinare la situazione legale. La contestazione deve permettere di prendere misure proporzionate per ogni caso. È necessario adottare tutte le misure correttive necessarie per ridurre al di sotto di 0.1 µg/l le concentrazioni di questi metaboliti.

4 Direttiva

In vista di un'esecuzione uniforme a livello nazionale, l'USAV ordina, in base all'articolo 42 capoverso 3 lettera b LDerr, nei confronti delle autorità di esecuzione le seguenti disposizioni:

- Un superamento del valore massimo per i metaboliti rilevanti del clorotalonil di 0.1 µg/l nell'acqua potabile deve essere contestato in ogni caso.
- Se esiste la possibilità di adottare misure quali la miscelazione, l'uso di una fonte conforme, le quali rispettino i requisiti di legge, o misure simili, si deve disporre che il valore massimo di 0.1 µg/l per i metaboliti rilevanti del clorotalonil sia rispettato al più tardi entro un mese dalla contestazione. Diversamente, occorre disporre che l'acqua potabile debba rispettare tutti i requisiti di legge entro un periodo massimo di due anni dal momento della contestazione;
- La direttiva si applica anche ai nuovi metaboliti del clorotalonil classificati come rilevanti a partire dalla data di pubblicazione del documento «Rilevanza dei metaboliti dei prodotti fitosanitari nelle acque sotterranee e nell'acqua potabile».

5 Entrata in vigore

Questa direttiva entra in vigore il 8 agosto 2019.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Hans Wyss
Direttore

¹ <https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel/nachhaltige-anwendung-und-risikoreduktion.html>
→ Protezione delle acque sotterranee → Documento PDF «Rilevanza dei metaboliti dei prodotti fitosanitari nelle acque sotterranee e nell'acqua potabile»